

n. 1127/2006 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III,
composto dai Signori:

- 1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
- 2) Dott. Oberdan Forlenza Consigliere
- 3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12704/2002 proposto da D. M. M. e G. S., rappresentati
e difesi dall'avv. Pietro Del Prete, con domicilio in Napoli, presso la
segreteria del T.A.R.;

CONTRO

Comune di Orta di Atella, in persona del sindaco *pro tempore*, non
costituito;

E NEI CONFRONTI DI

G. C., titolare della ditta individuale "m. di G. C.", non costituita;

PER L'ANNULLAMENTO

Della autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività della
lavorazione di ferro e alluminio n. 5 del 24.9.2002 rilasciata alla
signora C. G., titolare della ditta individuale "metalforti di G. C.";

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza pubblica del 1.12.2005 il Referendario Dott.ssa
Maria Laura Maddalena;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano l'autorizzazione
sanitaria per l'esercizio dell'attività di lavorazione del ferro e
dell'alluminio, rilasciata a G. C.. Essi sostengono di subire dei disagi,

in quanto residenti nelle immediate vicinanze della officina in questione, a causa dell'emissione di rumori assordanti e del pulviscolo derivante dalla lavorazione dei metalli.

Deducono, a sostegno delle loro pretese, le seguenti doglianze:

1. violazione dell'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27.7.1934 e successive modifiche ed integrazioni poiché le speciali cautele previste a tutela della incolumità del vicinato non sono state nemmeno richieste dalla P.A. e, inoltre, il parere sanitario è stato emesso solo sulla scorta delle relazioni tecniche di parte; non risulta poi che sia rispettata la normativa antincendio, la disciplina antinfortunistica e a tutela dei lavoratori in genere; l'attività autorizzata produce scorie e residui che ledono la salute e inoltre produce rumori intollerabili, ma non risulta dalla relazione che il locale in cui l'officina è situata sia adeguatamente insonorizzato;
2. violazione della legge 24.12.1979 n. 650 in relazione al rispetto dei limiti di tollerabilità degli scarichi.

Né il comune né la controinteressata si sono costituiti.

All'udienza in camera di consiglio del 16.1.2003, l'istanza cautelare è stata respinta.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Nel primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che la relazione tecnica di parte, sulla scorta della quale è stato emesso il parere sanitario del comune, in ordine alla tollerabilità dei rumori non specifica se il locale sia stato insonorizzato, cosicché se è vero che i macchinari sono a norma in relazione alla disciplina a tutela dei lavoratori, non altrettanto può dirsi dei locali in cui essi sono situati. Essi inoltre deducono che detta relazione tecnica non dà conto delle scorie, polveri e dei residui che produce l'attività autorizzata.

Censurano pertanto l'autorizzazione sanitaria rilasciata alla controinteressata per violazione dell'art. 216 del testo unico in materia sanitaria.

Le doglianze sono fondate.

L'art. 216 del RD 27.7.1934 n. 1265, prevede che "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe

comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.”

Rileva il collegio che effettivamente, in base alla documentazione in atti, non risulta che siano state imposte, all’atto del rilascio della impugnata autorizzazione sanitaria, le particolari cautele a tutela della incolumità del vicinato, prescritte dall’articolo sopra riportato.

Né nella relazione tecnica presentata dalla controinteressata al comune né nella autorizzazione sanitaria risulta, infatti, che sia stato valutato l’inquinamento acustico ambientale. La relazione si limita ad affermare apoditticamente che sono rispettati i limiti del D.P.C.M. 1 marzo 1991 in relazione alla tipologia dell’area di ubicazione dell’edificio, senza tuttavia motivare in qual modo ciò possa avvenire, dal momento che i locali della officina si trovano al piano cantinato di un edificio per civile abitazione e non risulta che i locali della controinteressata siano insonorizzati, né risultano misurazioni delle emissioni sonore nell’ambiente circostante.

Anche per quanto riguarda le emissioni nell’atmosfera di gas e polveri inquinanti, non risultano nella autorizzazione sanitaria prescrizioni a tutela del vicinato. Addirittura nella relazione si afferma che essi sarebbero assenti, in quanto la tipologia di lavorazione non produrrebbe nessun tipo di scoria o residui nocivi che possano inquinare sia l’atmosfera che il sottosuolo, essendo l’attività svolta all’interno del locale.

La relazione tuttavia, come rilevato nell’atto di ricorso, non spiga come ciò sia possibile, considerato che i residui normali del ciclo di lavorazione del ferro e dell’alluminio (la limatura) se non sono adeguatamente raccolti e smaltiti si diffondono nell’aria con grave rischi per la salute di chi li inala.

E’ vero che la controinteressata ha prodotto agli atti del procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione sanitaria una dichiarazione secondo la quale la sua attività sarebbe ricompresa tra le attività qualificate dal D.P.R. 25.7.1991 come ad inquinamento atmosferico poco significativo, in quanto rientrante nel punto 2 dell’allegato 1 “Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.” La circostanza che l’attività in questione rientri tra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo, tuttavia, ha esclusivamente l’effetto, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato D.P.R., di rendere non necessaria l’autorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il suo esercizio.

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna il comune di Orta di Atella alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida in 1.500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2005.

Dott. Giovanni de Leo Presidente

Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore